

**SCHEMA DI CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI  
DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE" E ATTO DI DELEGA DELLA GESTIONE AL  
COMUNE DI UDINE**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso  
\_\_\_\_\_

**TRA**

- Il Comune di \_\_\_\_\_ (codice fiscale Ente \_\_\_\_\_), rappresentato dal Sindaco pro tempore \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il/la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di \_\_\_\_\_, autorizzato/a in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente Convenzione;

- Il Comune di \_\_\_\_\_ (codice fiscale Ente \_\_\_\_\_), rappresentato dal Sindaco pro tempore \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il/la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di \_\_\_\_\_, autorizzato/a in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente Convenzione;

- Il Comune di \_\_\_\_\_ (codice fiscale Ente \_\_\_\_\_), rappresentato dal Sindaco pro tempore \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il/la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di \_\_\_\_\_, autorizzato/a in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente Convenzione;

- ...

- ...

**E**

- \_\_\_\_\_ (codice fiscale Ente \_\_\_\_\_), rappresentato da \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il/la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del \_\_\_\_\_, autorizzato/a in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ / decreto del Direttore Generale dell'A.S. \_\_\_\_ / del CDA dell'ASP \_\_\_\_\_, dell'Assemblea della Comunità \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, in qualità di Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni individuato dal presente atto;

## PREMESSO

– che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 6/2006, il sistema integrato di interventi e servizi sociali fornisce risposte omogenee sul territorio regionale attraverso:

- a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito;
- b) misure per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio, anche attraverso il sostegno all'assistenza familiare e l'offerta semiresidenziale e residenziale temporanea;
- c) interventi di sostegno ai minori e ai nuclei familiari;
- d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari;
- e) misure di sostegno alle donne in difficoltà;
- f) misure per favorire l'integrazione sociale delle persone disabili;
- g) misure per favorire la valorizzazione del ruolo delle persone anziane;
- h) la promozione dell'istituto dell'affido;
- i) la promozione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno;
- j) il soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale delle persone non autonome e non autosufficienti;
- k) il sostegno socioeducativo nelle situazioni di disagio sociale;
- l) l'informazione e la consulenza alle persone e alle famiglie per favorire l'accesso e la fruizione dei servizi e lo sviluppo di forme di auto-mutuo aiuto;

– che ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 6/2006, i servizi e le prestazioni sopra enucleati sono considerati essenziali e vanno comunque garantiti in ogni ambito territoriale altresì i seguenti servizi e interventi:

- a) servizio sociale professionale e segretariato sociale;
- b) servizio di assistenza domiciliare e di inserimento sociale;
- c) servizi residenziali e semiresidenziali;
- d) pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
- e) interventi di assistenza economica;

– che ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 6/2006 i Comuni sono titolari della funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali, delle funzioni amministrative concernenti la realizzazione del sistema locale di interventi e servizi sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro attribuiti dalla vigente normativa statale e regionale, e in particolare:

- a) garantiscono l'erogazione dei servizi e delle prestazioni facenti parte del sistema integrato;
- b) determinano gli eventuali livelli di assistenza ulteriori e integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato e dalla Regione;
- c) definiscono le condizioni per l'accesso alle prestazioni erogate dal sistema integrato;
- d) esercitano le funzioni relative all'autorizzazione, alla vigilanza e all'accreditamento dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
- e) coordinano i programmi, le attività e i progetti dei soggetti privati operanti in ciascun ambito territoriale;
- f) concorrono alla realizzazione del Sistema informativo dei servizi sociali regionale;

– che l'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) prevede che i Comuni esercitino in forma associata in ambiti territoriali individuati con deliberazione della Giunta

regionale le funzioni comunali di cui al sopra richiamato articolo 10, ivi comprese le attività, gli interventi e i servizi di cui all'articolo 6 della medesima legge regionale 6/2006;

– che con delibera di Giunta regionale n. 2294 del 30 dicembre 2019 sono stati individuati gli ambiti territoriali per la gestione associata dei servizi sociali dei comuni e che in particolare l'ambito territoriale Friuli Centrale è costituito dai Comuni sottoscrittori della presente Convenzione;

– che ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 6/2006 l'esercizio associato di funzioni e servizi assume la denominazione di Servizio sociale dei Comuni ed è disciplinato da una Convenzione istitutiva promossa dall'Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni e approvata con deliberazioni conformi dei Consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta dei componenti;

– che la Convenzione deve, tra l'altro, individuare la forma di collaborazione che i Comuni intendono attuare per la realizzazione del Servizio sociale dei Comuni, scegliendola tra la delega a un Comune capofila individuato nella medesima Convenzione, la delega ad enti del servizio sanitario regionale, la delega ad un'azienda pubblica di servizi alla persona con sede legale e strutture sul territorio dell'ambito distrettuale di riferimento, ovvero ad altra tra le forme associative di cui alla normativa vigente, e che l'ente delegato assume la denominazione di Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni;

– che la Convenzione deve disciplinare in particolare:

a) la durata della gestione associata;

b) il modello organizzativo, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 17 bis della legge regionale 6/2006;

c) i criteri generali e le modalità di esercizio della gestione;

d) i criteri generali per la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni;

e) i rapporti finanziari tra i Comuni associati, ivi compresi i criteri di quantificazione e le modalità del conferimento delle risorse dovute a titolo di compartecipazione alla spesa, in modo da garantire copertura finanziaria alla programmazione della spesa su base triennale;

f) i criteri di regolazione dei rapporti, anche finanziari, con l'Ente gestore;

g) le modalità di informazione ai Consigli comunali sull'andamento annuale della gestione del Servizio sociale dei Comuni;

– che l'articolo 19 della legge regionale 6/2006 prevede inoltre l'atto di delega mediante il quale sono individuate le modalità attuative della Convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni;

– che, sulla base delle sopra richiamate norme regionali, in data                      fra i Comuni dell'ambito territoriale Friuli Centrale è stata sottoscritta la "Convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni dell'Ambito territoriale "Friuli Centrale" e atto di delega della gestione associata della funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali e per la gestione dei servizi e delle attività" con durata fino al 31/12/2029;

– che, a livello nazionale, con le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 159 a 171, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), sono stati definiti i Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) nell'ambito della non autosufficienza nonché negli altri ambiti del sociale, ad integrazione di quelli già definiti ai sensi degli articoli 5 e 23 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147

(*valutazione multidimensionale e presa in carico integrata*) e dell'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (*rapporto assistenti sociali/utenti 1:5000*);

– che il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, il Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023 ed il Piano nazionale per la non autosufficienza 2022-2024 hanno ulteriormente definito e declinato le modalità per garantire l'attuazione dei servizi e degli interventi individuati quali LEPS, nonché di altri primari servizi e interventi in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali, ancorché non identificati quali LEPS;

– che, ai sensi della richiamata normativa nazionale, i LEPS devono essere organizzati e realizzati a livello territoriale dagli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) che costituiscono la sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS medesimi e ai quali sono destinati i relativi finanziamenti di fonte nazionale, le risorse dei fondi europei e del PNRR;

– che, altresì, le progettualità afferenti alla Missione 5, Componente 2, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del relativo Avviso 1/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, prevedono che i soggetti attuatori e destinatari dei finanziamenti siano gli ATS;

– che con decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è stato istituito l'Assegno di Inclusione (ADI) quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, di formazione e di politica attiva del lavoro, nell'ambito della quale i Comuni, esercitando le funzioni in maniera associata a livello di Ambiti territoriali Sociali, avviano i Patti per l'inclusione sociale costruiti insieme al nucleo familiare sulla base di una valutazione multidimensionale finalizzata a identificarne i bisogni e per l'attivazione dei sostegni in esso previsti e che i servizi per la definizione dei percorsi personalizzati e i sostegni in essi previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

– che in data 16 maggio 2024 rep. atti 59/CU è stata sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano l'intesa sulle "Linee guida per la costruzione di Reti di servizi connessi all'attuazione dell'Assegno di Inclusione", le quali prevedono che "la Rete di intervento per l'attuazione di una misura integrata di attivazione sociale e lavorativa come l'Assegno di Inclusione si focalizza a livello di ATS";

– che, al fine di supportare il ruolo degli ATS nel processo di programmazione, coordinamento, realizzazione e gestione degli interventi, dei servizi e delle attività utili al raggiungimento dei LEPS, nonché nel concorrere all'attuazione degli interventi previsti dal PNRR nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali in corso di approvazione verranno emanate le "Linee guida per la definizione dei modelli organizzativi omogenei degli Ambiti Territoriali Sociali per l'attuazione dei Livelli Essenziali delle prestazioni";

– che la Legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia) attribuisce ai Servizi sociali dei Comuni la titolarità dei seguenti servizi e interventi in materia di disabilità:

a) prestazioni inerenti il sostegno socio-assistenziale ed educativo scolastico, ai sensi del decreto legislativo 66/2017, nonché attività integrativa di valenza socio-educativa, sia negli asili nido, sia

nelle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), sia in ambito extrascolastico;

b) interventi educativi di inclusione sociale a sostegno della partecipazione della persona con disabilità alla vita della comunità;

c) attivazione e sostegno di modalità individuali di trasporto;

d) servizi e soluzioni abitative alternative all'istituzionalizzazione, nonché servizi realizzati nei contesti naturali di vita delle persone, che valorizzano la dimensione della domiciliarità;

e) attività di informazione e supporto nell'accesso ai servizi e agli interventi sociali e sociosanitari, in coordinamento con le Aziende sanitarie regionali;

f) gestione delle quote di rilevanza sociale relative ai servizi e agli interventi sociosanitari di tipo residenziale e semiresidenziale, terapeutico-riabilitativi e socioriabilitativi finalizzati all'inserimento lavorativo;

– che la sostanziale evoluzione normativa e programmatoria intervenuta nell'ambito delle politiche sociali e sociosanitarie derivante dalle disposizioni sopra richiamate, ha rafforzato il ruolo degli Ambiti Territoriali Sociali attribuendo ad essi nuovi e importanti compiti e funzioni e individuandoli quale sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, in particolare per il raggiungimento dei LEPS;

– che pertanto, in vista della scadenza della citata precedente Convenzione, risulta necessario addivenire ad una nuova Convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni al fine di garantire in modo efficace, alla luce del nuovo contesto, la programmazione, la realizzazione e l'erogazione dei servizi e degli interventi del sistema integrato la cui gestione in forma associata è prevista sulla base di normative nazionali e regionali, nonché di quelli attribuiti alla gestione associata dai Comuni su base volontaria;

– che l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Friuli Centrale con propria deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha adottato la proposta della presente Convenzione, comprensiva dell'atto di delega di cui all'articolo 19 della legge regionale 6/2006;

– che l'Assemblea dei Sindaci con la medesima deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha espresso l'indirizzo di conferire la delega della gestione del Servizio sociale dei Comuni a \_\_\_\_\_, che assumerà la funzione di Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 6/2006;

– che con deliberazioni dei Consigli comunali dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale di Friuli Centrale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 17 e 18 della legge regionale 6/2006, è stato approvato il testo della presente Convenzione ed è stata da tutti manifestata la volontà di conferire la delega della gestione del Servizio sociale dei Comuni al Comune di \_\_\_\_\_;

– che il Comune di \_\_\_\_\_, come disposto dalla deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha espresso la volontà di assumere la funzione di Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni dell'Ambito territoriale Friuli Centrale e di accettare le modalità di attuazione della Convenzione alle condizioni dalla stessa previste;

– ravvisata la necessità, in conformità alle disposizioni normative su richiamate, di addivenire all'approvazione definitiva della Convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni dell'ambito territoriale Friuli Centrale e di attribuire la delega della gestione **al Comune di Udine**;

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

## **Articolo 1 (Oggetto)**

**1.** La presente Convenzione istituisce il Servizio sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale Friuli Centrale e disciplina, in base ai poteri e alle prerogative spettanti a Comuni associati ai sensi della normativa nazionale e regionale richiamata nelle premesse, la gestione associata delle funzioni, dei servizi, degli interventi e delle attività afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali.

**2.** Con la presente Convenzione i Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Sociale Friuli Centrale attribuiscono altresì la delega alla gestione dei servizi e degli interventi del sistema integrato al **Comune di Udine**, che assume il ruolo di Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni.

## **Articolo 2 (Principi generali ed obiettivi specifici)**

**1.** L'esercizio associato della gestione dei servizi sociali è:

- a) orientato a garantire l'equità, la giustizia sociale, il rispetto e la soddisfazione dei diritti, la promozione di interventi che mirino alla riduzione delle disparità sociali e al riconoscimento a tutte le persone del diritto di accesso al sistema di protezione sociale;
- b) volto a sostenere il benessere, il coinvolgimento attivo e l'inclusione della persona nel percorso per il superamento delle difficoltà e degli ostacoli, nonché a promuovere la sua autonomia e la sua capacità di autodeterminazione;
- c) informato ai principi di sussidiarietà, anche tramite la promozione di reti con accordi di programma, protocolli di intesa e pratiche di amministrazione condivisa, per garantire una programmazione partecipata, la piena corresponsabilità tra gli attori e la gestione integrata di interventi e servizi;
- d) fondato sulla solidarietà tra i Comuni al fine di garantire e potenziare gli interventi e i servizi dedicati alla comunità locale e di migliorarne la qualità e l'efficacia;
- e) finalizzato ad assicurare la partecipazione e responsabilizzazione dei cittadini e delle forme associative che li rappresentano.

**2.** L'esercizio associato della gestione dei servizi sociali persegue quali obiettivi specifici:

- a) la pianificazione e la programmazione condivisa degli interventi e dei servizi, per garantire i Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) e gli interventi in coerenza con le linee programmatiche nazionali e regionali, assicurando la partecipazione attiva delle realtà associative, degli Enti del Terzo Settore e delle parti sociali, anche attraverso l'utilizzo delle procedure di co-programmazione e di co-progettazione;
- b) l'adequazione delle risposte ai bisogni espressi dalla comunità locale e la massima attenzione alle esigenze della popolazione, perseguendo il criterio della prossimità;

- c) l'uniformità di indirizzi, criteri, ambiti di applicazione, modalità e procedure di erogazione, livelli di qualità dei servizi nel territorio dell'Ambito Sociale;
- d) la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali destinate alla gestione associata, per lo svolgimento di tutte le funzioni di programmazione, gestione, erogazione, monitoraggio e valutazione;
- e) la formazione e la valorizzazione delle risorse umane, al fine di garantire la qualità delle competenze nonché la stabilità, la continuità di funzionamento e l'adeguata strutturazione organizzativa nel tempo;
- f) il riconoscimento delle esperienze più significative e delle buone prassi sperimentate a livello di ogni singolo Comune quali patrimonio possibile da attuare nella gestione associata;
- g) la massima trasparenza verso i cittadini attraverso l'informazione e l'orientamento rispetto all'offerta di interventi e servizi nonché la chiara definizione dei criteri d'accesso alle prestazioni erogate dal sistema integrato;
- h) il funzionamento di un sistema informativo aggiornato che risponda alle esigenze locali, regionali e nazionali di programmazione, gestione e rendicontazione delle risorse e di verifica dei risultati, anche attraverso l'utilizzo e l'implementazione dei dati nelle piattaforme messe a disposizione dal livello nazionale e regionale.

### **Articolo 3** **(Gestione associata delle funzioni e dei servizi)**

**1.** Mediante il Servizio sociale dei Comuni, i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale Friuli Centrale, in forma associata, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione:

- a) esercitano la funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali, attraverso lo strumento fondamentale del Piano di Zona e di altri atti pianificatori coerenti con gli atti di programmazione nazionali e regionali;
- b) svolgono le attività di raccordo e di integrazione tra i servizi sociali territoriali e gli altri enti e organismi competenti per le politiche per la salute, per il lavoro, per la casa, per la formazione e l'istruzione e per la giustizia, anche con l'apporto del Terzo Settore;
- c) gestiscono i servizi e gli interventi la cui gestione in forma associata è prevista in via obbligatoria sulla base di normativa nazionale e regionale, di cui all'Allegato A);
- d) gestiscono i servizi e gli interventi delegati alla gestione associata dai Comuni su base volontaria, di cui all'Allegato B);
- e) svolgono le attività di supporto professionale per il rilascio delle autorizzazioni, dell'accreditamento e della vigilanza di strutture che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 della legge regionale 6/2006 e dei relativi regolamenti attuativi.

**2.** L'attribuzione alla gestione associata di ulteriori servizi e interventi rientranti nella tipologia di cui all'Allegato A) è oggetto di una deliberazione di ricognizione da parte dall'Assemblea dei Sindaci di cui all'articolo 4 della presente Convenzione, sulla base di una relazione tecnica ed economica predisposta dal Responsabile del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 8 che evidenzia l'eventuale fabbisogno del personale e le figure professionali da inserire nella Pianta Organica Aggiuntiva (POA) necessario alla gestione dei nuovi servizi e interventi, nonché le risorse strumentali e le fonti di finanziamento che ne assicurano la copertura finanziaria. Tale relazione dovrà **essere trasmessa almeno trenta giorni prima dell'Assemblea dei Sindaci in cui verrà discussa**. La deliberazione è comunicata a tutti i Comuni associati.

3. L'attribuzione alla gestione associata di ulteriori servizi e interventi rientranti nella tipologia di cui all'Allegato B) è approvata con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci, sulla base della relazione tecnica ed economica del Responsabile del Servizio sociale dei Comuni di cui al comma 2 del presente articolo, **che deve essere trasmessa almeno trenta giorni prima dell'Assemblea dei Sindaci in cui verrà discussa**, e diviene efficace a seguito di approvazione da parte di tutti i consigli comunali dei Comuni associati.

4. **Si stabilisce che nel corso dell'annualità 2025 viene programmato il percorso di valutazione delle nuove funzioni dell'allegato A), con la relativa entrata in vigore dal 01/01/2026.**

5. In caso di attività non rientranti nella gestione associata svolte autonomamente dal singolo Comune, il servizio sociale professionale, su richiesta del medesimo Comune e previe intese organizzative con il Responsabile del Servizio sociale dei Comuni, svolgerà un supporto consulenziale, restando in capo al singolo Comune la responsabilità istruttoria e amministrativa e finanziaria.

#### **Articolo 4** **(Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni)**

1. L'Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 6/2006 (di seguito "Assemblea"), è composta dai Sindaci di tutti i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale o su loro delega, anche permanente, dagli Assessori competenti in materia di politiche sociali.

2. L'Assemblea ha funzioni di alta amministrazione, indirizzo, regolazione e verifica del Servizio sociale dei Comuni in materia di sistema integrato locale e le sue deliberazioni sono vincolanti nei confronti dell'Ente gestore, ferma restando la disponibilità finanziaria.

3. L'Assemblea svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a) elabora ed approva le linee di programmazione e progettazione annuale e pluriennale del sistema locale di interventi dei servizi sociali e approva il Piano attuativo annuale;
- b) destina l'impiego degli stanziamenti del Fondo sociale regionale di cui all'articolo 39 della legge regionale 6/2006;
- c) esprime indirizzi in merito alla composizione e funzione della dotazione organica del Servizio sociale dei Comuni;
- d) monitora e verifica l'attività dell'Ente gestore;
- e) partecipa al processo di programmazione sociosanitaria e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di salute con riferimento al proprio territorio;
- f) approva gli schemi dei regolamenti per l'accesso ai servizi di cui all'articolo 13;
- g) approva, con delibera vincolante nei confronti dell'Ente gestore, le tariffe dei servizi;
- h) stabilisce a quali servizi si applica la compartecipazione dell'utenza **e ne stabilisce la misura**;
- i) approva annualmente, secondo le scadenze definite dalla normativa vigente, il piano finanziario ovvero il piano economico-patrimoniale della gestione associata del Servizio sociale dei Comuni contenente la programmazione della spesa su base triennale e le successive variazioni, che è altresì trasmesso ai Comuni per la predisposizione dei bilanci preventivi;
- j) approva annualmente, secondo le scadenze definite dalla normativa vigente, il rendiconto della gestione del Servizio sociale dei Comuni dell'esercizio precedente;
- k) approva le proposte di modifica, di integrazione o di abrogazione di norme della presente Convenzione;



l) delibera sulle proposte dei singoli Comuni, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 commi 2 e 3, relativamente ad eventuali livelli di assistenza ulteriori ed integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato o dalla Regione o da quelli già previsti dalla gestione associata.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono corredate dal parere di regolarità del Responsabile del Servizio sociale dei Comuni.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono pubblicate nell'albo pretorio e nella sezione del sito internet istituzionale dell'ente gestore dedicato all'Amministrazione trasparente.

6. L'Assemblea elegge fra i suoi componenti il Presidente con le modalità di cui all'articolo 20, comma 6 bis, della legge regionale 6/2006, al quale spettano i poteri di direzione dell'organo.

7. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato da un regolamento interno.

8. La convocazione dell'Assemblea dei Sindaci deve essere trasmessa ai Comuni almeno cinque giorni lavorativi antecedenti la data della seduta e deve comprendere tutti gli atti e documenti utili e le proposte di deliberazioni.

9. E' facoltà dell'Assemblea dei Sindaci di istituire gruppi di lavoro su tematiche specifiche composti dagli Amministratori dei Comuni.

**10. va aggiunto il comma relativo "AL PESO DEI COMUNI CON RIFERIMENTO ALLA POPOLAZIONE O PESATURA DIVERSA PER L'ELEZIONE DEL Presidente dell'Assemblea e per l'approvazione delle deliberazioni".**

## **Articolo 5**

### **(Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni)**

1. Il Comune di **Udine** è individuato quale Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni e ad esso compete l'organizzazione e la gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, conformemente a quanto previsto nella presente Convenzione, secondo le disposizioni di legge e secondo gli atti deliberativi assunti dall'Assemblea dei Sindaci.

2. L'Ente gestore, in particolare:

a) garantisce il funzionamento del Servizio sociale dei Comuni secondo il modello organizzativo di cui all'articolo 7;

b) mette a disposizione dell'attività convenzionata le proprie strutture organizzative per gli adempimenti inerenti la POA di cui all'articolo 10, per la gestione del bilancio del Servizio sociale dei Comuni e per l'erogazione dei servizi generali a supporto delle attività di cui all'articolo 3 della presente Convenzione, come indicati nell'Allegato C);

c) mette a disposizione i locali adibiti a sede centrale del Servizio sociale dei Comuni;

d) assicura e garantisce in via prioritaria le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento del Servizio sociale dei Comuni;

e) assume tutti gli adempimenti di carattere giuridico ed economico inerenti la POA;

f) assume la rappresentanza legale nei rapporti con le altre amministrazioni e in giudizio;

g) predispone il bilancio di previsione annuale e pluriennale ed il consuntivo di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e, recependone gli indirizzi, li trasmette entro dieci giorni successivi ai Comuni;

h) istituisce nell'ambito del proprio organigramma il Servizio sociale dei Comuni quale servizio autonomo.

3. L'Ente gestore, per il tramite del Responsabile del Servizio sociale dei Comuni e dell'Ufficio di Direzione Programmazione e Controllo:

- a) assume la gestione dei servizi, interventi, funzioni ed attività stabiliti all'articolo 3 della presente Convenzione e provvede ai relativi adempimenti curandone gli aspetti tecnici e amministrativi;
- b) fornisce il supporto tecnico e strumentale al fine di garantire il funzionamento dell'Assemblea;
- c) fornisce all'Assemblea, **almeno semestralmente**, gli elementi di conoscenza relativi all'andamento della gestione delle attività delegate;
- d) garantisce l'esecuzione di quanto disposto dall'Assemblea.

## **Articolo 6**

### **(Obblighi dei Comuni associati)**

**1.** I Comuni associati si impegnano a:

- a) trasferire all'Ente gestore i fondi necessari a finanziare la gestione associata dei servizi, interventi ed attività oggetto della presente Convenzione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dall'Assemblea, ai sensi dell'articolo 15 della presente Convenzione, nonché una quota delle spese generali;
- b) mettere a disposizione del Servizio sociale dei Comuni, per l'espletamento della gestione associata a livello periferico, locali di dimensioni sufficienti e caratteristiche adeguate presso le proprie sedi istituzionali assolvendo agli oneri di gestione, funzionamento, manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili adibiti a tali sedi, al pagamento delle utenze (energia elettrica, riscaldamento, linea telefonica dedicata, collegamento internet, ecc.) e delle pulizie e assumendone anche i relativi oneri finanziari;
- c) mettere a disposizione del Servizio sociale dei Comuni, per il funzionamento della sede periferica del servizio sociale professionale e/o sportello amministrativo (sede operativa) sita nel proprio Comune, beni mobili (compresi automezzi possibilmente ad uso esclusivo e regolarmente assicurati per l'utilizzo da parte del personale addetto), arredi, attrezzature tecniche ed informatiche, materiale di consumo e cancelleria, strumentazione di rilevazione delle presenze/timbrature. I beni strumentali sono concessi in uso gratuito dai Comuni, rimangono di proprietà dei singoli Comuni e in caso di cessazione del servizio associato o di revoca di funzioni, ritorneranno nella piena disponibilità dell'Ente proprietario. A carico dei rispettivi Comuni utilizzatori resta la gestione ordinaria e straordinaria di detti beni, per i quali vi dovranno provvedere in tempi compatibili con le esigenze di servizio, fatta salva la possibilità per l'Ente gestore di provvedervi, addebitando tale spesa al Comune interessato, nel contesto del bilancio del Servizio sociale dei Comuni;
- d) svolgere ogni altra funzione di propria competenza per garantire la piena realizzazione delle attività in delega.

**2.** ~~In caso di ingiustificato ritardato trasferimento dei fondi di cui al comma 1, lettere a), da parte dei Comuni associati, l'Ente gestore ha la facoltà di applicare una penale pari al tasso di interesse passivo del proprio Tesoriere.~~ **Comma eliminato**

**2.** In caso di ingiustificato inadempimento ovvero di ritardo pregiudizievole nell'assunzione degli impegni di cui al comma 1 lettera b), l'Ente gestore, previo sollecito al Comune interessato, ha la facoltà di provvedere direttamente e di richiedere l'addebito delle spese dirette ed indirette sostenute.

**3.** Ai Comuni inadempienti, relativamente agli obblighi di cui al presente articolo, ed in particolare riguardo al mancato trasferimento all'Ente gestore dei fondi necessari all'esercizio delle funzioni e dei servizi essenziali o aggiuntivi (salvo giustificato motivo), oppure riguardo alla trasmissione di atti adottati che incidono sulla materia della gestione associata, o a comportamenti omissivi rispetto a

comunicazioni fondamentali per il funzionamento del Servizio sociale dei Comuni, potranno essere imputati i relativi danni e richiesti eventuali risarcimenti.

## **Art. 7 (Modello organizzativo)**

- 1.** L'organizzazione del Servizio sociale dei Comuni garantisce:
  - a) l'uniformità dei livelli di offerta e l'omogeneità di risposta ai bisogni della popolazione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dallo Stato e degli standard stabiliti dalla Regione;
  - b) l'informazione, l'orientamento e l'accesso agli interventi e ai servizi del sistema integrato su tutto il territorio di competenza;
  - c) la prossimità alle persone ed ai loro bisogni;
  - d) risorse professionali adeguate allo svolgimento delle funzioni del sistema integrato;
- 2.** Il Servizio sociale dei Comuni è organizzato secondo il modello di cui all'Allegato D) ed è costituito da:
  - a) il Responsabile del Servizio sociale dei Comuni, di cui all'articolo 8 della presente Convenzione;
  - b) l'Ufficio di direzione, programmazione e controllo, di cui all'articolo 9;
  - c) aree di intervento relative alle seguenti tematiche: ad esempio, minori e famiglia, disabilità, anziani, non autosufficienza, inclusione, promozione/sviluppo di comunità ed amministrativo-contabile, fatta salva l'identificazione di ulteriori settori di intervento;
  - d) una dotazione organica adeguata allo svolgimento delle funzioni professionali ed amministrativo-contabili per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e per la sostenibilità della sua capacità gestionale ed amministrativa, secondo gli standard stabiliti dallo Stato e dalla Regione;
  - e) sedi operative funzionali e coerenti alle aree tematiche;
  - f) un sistema informatizzato che garantisca le informazioni riguardanti bisogni, servizi ed interventi, nonché la comunicazione volta a rispondere ai debiti informativi nazionali, regionali e locali.
- 3.** Le modifiche al modello organizzativo di cui all'Allegato D) sono approvate dall'Assemblea dei Sindaci.

## **Articolo 8 (Responsabile del Servizio sociale dei Comuni)**

- 1.** L'Ente gestore, nel rispetto di linee di indirizzo definite dall'Assemblea dei Sindaci, individua tra il personale a sua disposizione, tra il personale dei Comuni associati ovvero tra il personale esterno, uno o più candidati alla funzione di Responsabile del Servizio sociale dei Comuni. I candidati devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 17 bis, comma 7, della legge regionale 6/2006.
- 2.** L'Ente gestore sottopone all'Assemblea la motivata individuazione del Responsabile e, d'intesa con la stessa, conferisce l'incarico al Responsabile definendone anche la durata.
- 3.** Il Responsabile del Servizio sociale dei Comuni svolge una funzione dirigenziale e ad esso competono la direzione, il coordinamento e il raccordo funzionale, organizzativo e gestionale del Servizio sociale dei Comuni.
- 4.** Nell'ambito delle proprie funzioni il Responsabile assicura in particolare:
  - a) il supporto alla pianificazione e alla progettazione locale del sistema integrato, mediante attività di elaborazione, monitoraggio, controllo e valutazione delle attività, degli interventi e dei servizi sociali;

- b) il presidio professionale e il coordinamento delle attività, degli interventi e dei servizi sociali per aree di utenza;
- c) il presidio amministrativo e finanziario-contabile delle attività, degli interventi e dei servizi sociali;
- d) il supporto informativo alle attività di cui alla lettera a) e il soddisfacimento dei fabbisogni informativi locali, regionali e nazionali, ottimizzando l'impiego dei sistemi informativi in uso;
- e) il supporto tecnico all'Assemblea, attraverso l'ufficio di direzione, programmazione e controllo.
- f) tutti i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. 267/2000, in quanto compatibile.

5. Al Responsabile in particolare compete la definizione del fabbisogno del personale e la gestione del personale assegnato al Servizio sociale dei Comuni, ivi compresa l'individuazione dei referenti/coordinatori delle articolazioni organizzative per area, con le modalità previste dalla normativa vigente, tra il personale interno alla pianta organica aggiuntiva (POA) o tra personale esterno.

6. Il Responsabile svolge in via esclusiva l'incarico di direzione della POA e non può essere destinato, nemmeno in modo parziale, a funzioni di direzione relative a Servizi non delegati, fatti salvi specifici accordi regolamentati dall'Assemblea dei Sindaci.

## **Articolo 9**

### **(Ufficio di direzione, programmazione e controllo)**

1. L'Ufficio di direzione, programmazione e controllo costituisce la struttura tecnica di supporto all'Assemblea nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e regolazione in materia di sistema integrato locale. *(Pur non essendo previsto dalla L.R. 6/2006 e non essendo ancora approvate le Linee guida nazionali sugli ATS, in questo comma o in un comma specifico possono essere descritte le funzioni dell'ufficio di piano, ove costituito)*
2. All'Ufficio di direzione, programmazione e controllo è preposto il Responsabile del Servizio sociale dei Comuni, che ne ha la direzione, ed è composto dai referenti delle articolazioni organizzative delle varie Aree di intervento.
3. L'Ufficio di direzione, programmazione e controllo è deputato alle seguenti funzioni:
  - a) attuazione degli indirizzi politico-istituzionali definiti dall'Assemblea;
  - b) pianificazione e sviluppo strategico del Servizio sociale dei Comuni;
  - c) presidio delle procedure amministrative connesse al corretto funzionamento del Servizio sociale dei Comuni;
  - d) programmazione e gestione delle risorse finanziarie attribuite alla competenza del Servizio sociale dei Comuni;
  - e) analisi, monitoraggio e valutazione del sistema dell'offerta socioassistenziale, anche in risposta ai debiti informativi di livello nazionale, regionale e locale;
  - f) promozione dell'integrazione delle politiche sociali e sociosanitarie;
  - g) coordinamento delle reti d'intervento sociali e locali.

## **Articolo 10**

### **(Personale del Servizio sociale dei Comuni)**

1. Presso l'Ente gestore è costituita, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 6/2006, la Pianta Organica Aggiuntiva (POA). L'Ente gestore delibera, secondo gli indirizzi espressi dall'Assemblea in merito alla composizione e funzione della POA, nel rispetto dei LEPS, degli standard di servizio e delle figure professionali previste dalla normativa, degli atti di programmazione nazionali e regionali e in coerenza con la propria programmazione in materia di fabbisogno del personale.

**2.** Il personale della POA è assegnato esclusivamente allo svolgimento delle attività previste negli Allegati A) e B), e non può essere destinato, neanche in modo parziale, a funzioni e/o attività e/o servizi non delegati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 4, della presente Convenzione e fatti salvi specifici accordi all'uopo regolamentati.

**3.** In caso di attribuzione alla gestione associata di ulteriori servizi e interventi che comportino effetti sulla POA, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della presente Convenzione.

**4.** Al personale della POA è garantita formazione e supervisione secondo quanto previsto dai LEPS e si applicano le disposizioni e i regolamenti in vigore presso l'Ente gestore, nonché quanto disposto dal Contratto collettivo regionale di lavoro – comparto unico Regione – Enti Locali FVG.

## **Articolo 11 (Sedi)**

**1.** L'Ente gestore mette a disposizione i locali ove viene stabilita la sede centrale del Servizio sociale dei Comuni ad ogni effetto di legge.

**2.** In ottemperanza al principio del decentramento sul territorio e di prossimità dei servizi alla popolazione, sono istituite sedi di servizio periferiche del Servizio sociale professionale, del Segretariato sociale ed eventualmente sportelli amministrativi, cui è assegnato il relativo personale in funzione del servizio esistente, come da modello organizzativo di cui all'Allegato D).

**3.** Tutte le sedi a disposizione del Servizio sociale dei Comuni:

a) garantiscono al personale spazi adeguati per lo svolgimento in sicurezza delle attività, delle funzioni e degli interventi, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e con particolare attenzione all'incolumità del personale per prevenire e contrastare possibili episodi di aggressività da parte dell'utenza;

b) sono dotate di strumenti tecnologici adeguati e in grado di garantire idonea sicurezza informatica;

c) assicurano misure di tutela della privacy.

**4.** Il personale della POA, sulla base di protocolli e accordi specifici con l'Azienda Sanitaria, può svolgere la propria attività professionale anche nelle sedi messe a disposizione dal Servizio sanitario regionale, con particolare riferimento al Punto Unico di Accesso, alle Case di Comunità e alle sedi in cui operano le Unità di Valutazione Multidimensionale, fatte salve le garanzie di cui al comma 3.

**5.** Ciascun Comune associato corrisponde una quota di compartecipazione alle spese relative al funzionamento della sede centrale di cui al comma 1, come indicato nell'articolo 15.

## **Art. 12 (Sistemi informativi e comunicazione)**

**1.** Il Servizio sociale dei Comuni garantisce una gestione informatizzata e condivisa delle informazioni, al fine di:

a) assicurare una compiuta ed aggiornata rilevazione dei bisogni sociali e delle prestazioni erogate, attraverso l'utilizzo della Cartella Sociale Informatizzata (C.S.I.) e delle altre piattaforme messe a disposizione a livello nazionale, regionale e locale;

b) disporre di una base di dati funzionale alla programmazione ed alla progettazione integrata degli interventi e dell'utilizzo delle risorse;

c) garantire l'implementazione dei dati contabili relativi ai fondi nazionali e il monitoraggio degli stessi, nel rispetto delle regole definite dai decreti di concessione;

d) monitorare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni.

2. Il Servizio sociale dei Comuni assicura, con le modalità previste dall'art. 19, la comunicazione dei dati e l'assolvimento del debito informativo verso altri Enti (nazionali, regionali e locali) e verso i soggetti richiedenti, nel pieno rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

### **Articolo 13** **(Accesso agli interventi e servizi sociali)**

1. Il Servizio sociale dei Comuni garantisce l'accesso agli interventi ed ai servizi attraverso un'informazione adeguata sul suo funzionamento e sulle sue modalità, anche mediante pubblicazioni sui siti istituzionali. L'accesso è garantito a tutte le persone e l'ammissione a fruire delle prestazioni del sistema avviene attraverso la decodifica del bisogno espresso e, ove previsto, a seguito della valutazione multiprofessionale con la conseguente presa in carico della persona, dando priorità alle situazioni più urgenti e disagiate. Il Servizio sociale si raccorda con i servizi sanitari per attivare le risposte integrate e personalizzate necessarie a soddisfare i bisogni sociosanitari individuati.

2. Per l'accesso a servizi e interventi gestiti in forma associata si applicano i criteri stabiliti da un regolamento generale e da regolamenti specifici, che stabiliscano in particolare:

- a) le modalità di accesso alla rete dei servizi e delle prestazioni;
- b) i servizi, gli interventi e le prestazioni con cui sono garantite risposte unitarie e globali ai bisogni dei cittadini;
- c) le modalità di presa in carico delle persone e delle famiglie e di condivisione delle responsabilità del progetto di cura;
- d) le modalità di integrazione tra i diversi interventi;
- e) le modalità di erogazione delle prestazioni;
- f) le regole per la compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi.

3. La compartecipazione al costo dei servizi, fermo restando l'obbligo di utilizzo dell'ISEE quale strumento di valutazione della situazione economica del nucleo familiare, si basa sui seguenti principi:

- a) applicazione di eventuali ulteriori criteri di selettività oltre all'ISEE in relazione a tipologie di prestazioni che per loro natura lo rendano necessario;
- b) gradualità della contribuzione in relazione alle condizioni economiche effettive del nucleo familiare;
- c) individuazione di soglie di valore ISEE e di altri specifici requisiti per l'esonero dalla compartecipazione al costo dei servizi.

4. Per l'adozione di nuovi regolamenti di cui al comma 2 o per la modifica degli stessi si applica il seguente procedimento:

- a) entro trenta giorni dall'approvazione dello schema di regolamento da parte dell'Assemblea dei Sindaci lo stesso viene trasmesso ai Comuni associati per l'esame preliminare. A tal fine lo schema può essere altresì presentato in un'apposita seduta dell'Assemblea ai Presidenti delle commissioni consiliari comunali competenti;
- b) entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di regolamento, i Comuni lo ritrasmettono all'Assemblea unitamente alle eventuali proposte di modifica. In caso di mancato rinvio dello schema di regolamento entro detto termine, lo stesso si intende approvato;
- c) entro i successivi trenta giorni l'Assemblea dei Sindaci, tenuto conto delle proposte pervenute, approva lo schema definitivo di regolamento e lo trasmette ai Comuni per l'approvazione da parte

dei Consigli comunali che devono provvedere entro trenta giorni. L'Assemblea dei Sindaci è tenuta a motivare l'eventuale mancato accoglimento di proposte modificative allo schema di regolamento; d) in caso di mancata approvazione del regolamento da parte di tutti i Comuni associati entro sessanta giorni, il regolamento si intende in ogni caso approvato, ed è vincolante per tutti i Comuni associati, se è stato votato favorevolmente da almeno i due terzi dei Comuni.

5. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell'analogo regolamento del Comune **dell'Ente Gestore**.

#### **Articolo 14**

##### **(Piano finanziario/piano economico-patrimoniale e rendiconto della gestione del Servizio sociale dei Comuni)**

1. Il piano finanziario ovvero il piano economico-patrimoniale è costituito dal bilancio di previsione della gestione associata e da una relazione sugli interventi e sui servizi programmati, sulle modalità di concertazione con i diversi attori che collaborano alla realizzazione del sistema integrato locale, sui sistemi di affidamento dei servizi da esternalizzare, sulle relative spese e sulle risorse umane da impiegare.

2. Il piano costituisce il documento in base al quale ciascun Comune iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio e trova corrispondenza nei documenti fondamentali dell'Ente gestore, inclusi i documenti di programmazione *es. DUP e relativa nota di aggiornamento, PIAO, documenti di bilancio*.

3. Il rendiconto della gestione del Servizio sociale dei Comuni è costituito da un documento economico-finanziario riepilogativo desunto dai risultati della gestione annuale.

#### **Articolo 15**

##### **(Fonti di finanziamento e riparto delle spese)**

1. Le risorse finanziarie a disposizione del Servizio sociale dei Comuni, di cui l'Ente gestore è destinatario diretto, sono costituite da:

- a) finanziamenti dell'Unione Europea;
- b) finanziamenti statali;
- c) finanziamenti regionali;
- d) compartecipazione dei Comuni associati;
- e) compartecipazione dell'utenza ai servizi/interventi;
- f) altre entrate da soggetti pubblici e privati.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla gestione dei servizi e degli interventi del sistema integrato dei servizi sociali e prioritariamente a garantire il raggiungimento dei LEPS stabiliti a livello nazionale, regionale e locale.

3. Il Fondo Sociale Regionale di cui all'articolo 39 della L.R. 6/2006 finanzia spese di parte corrente ed è destinato prioritariamente alla copertura dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dalle norme e dagli atti di programmazione regionali e locali, e per la copertura delle seguenti spese:

- a) personale della pianta organica aggiuntiva del Servizio sociale dei Comuni (compreso quello reclutato tramite contratto di somministrazione);
- b) personale per incarichi e collaborazioni;
- c) interventi finalizzati;
- d) interventi, servizi, progetti ed attività afferenti alle materie di cui all'allegato A);

e) costi generali e oneri di gestione (es. a titolo non esaustivo: concessione in uso, gas, energia elettrica, telefonia; assicurazione, costi automezzi, cancelleria, strumentazione informatica, costi delle sedi, ...).

4. Ogni Comune associato concorre e partecipa alle spese del Servizio sociale dei Comuni trasferendo all'Ente gestore risorse quantificate in base ai seguenti criteri: \_\_\_\_\_ (es. residenti, estensione territoriale, spesa storica ... si potrebbero inoltre stabilire le modalità di cofinanziamento di nuovi progetti da introdurre nella programmazione territoriale annuale).

5. L'Ente gestore iscrive nel proprio bilancio, tutte le entrate e le risorse a disposizione per la gestione del Servizio sociale dei Comuni, nonché le spese necessarie per la sua realizzazione.

6. I Comuni associati iscrivono nel proprio bilancio, per ciascuno degli esercizi finanziari previsti nella presente Convenzione, i fondi necessari all'organizzazione ed alla gestione del Servizio sociale dei Comuni ai fini del tempestivo trasferimento delle quote a proprio carico all'Ente gestore.

7. Le quote annuali a carico dei singoli Comuni verranno corrisposte in tre tranches: 40% entro il mese di aprile, 30% entro il mese di ottobre, previa trasmissione di analisi preconsuntiva alla data del 30 settembre, 30% a saldo, a seguito della presentazione del consuntivo.

#### **Articolo 16 (Informazione ai Consigli Comunali)**

1. L'Assemblea dei Sindaci garantisce l'informazione ai Consigli Comunali sull'andamento della gestione associata.

2. Il Responsabile del Servizio sociale dei Comuni, coadiuvato dall'Ufficio di direzione, programmazione e controllo, redige una Relazione per l'Assemblea sull'andamento della gestione della funzione con riferimento all'anno precedente. La relazione contiene dati quantitativi, qualitativi e amministrativo/contabili e viene trasmessa ai Comuni e pubblicata sui siti Internet istituzionali. È illustrata su richiesta nelle sedute dei Consigli Comunali.

#### **Articolo 17 (Modifiche)**

1. Le modifiche alla presente Convenzione sono deliberate dall'Assemblea e sottoposte ai Comuni associati e all'Ente gestore per l'approvazione con delibera di consiglio comunale dello stesso testo da parte di tutti i consigli.

#### **Articolo 18 (Recesso)**

1. I Comuni associati possono recedere dalla presente Convenzione, limitatamente alle attività, interventi e servizi la cui gestione in forma associata non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 6/2006 e di cui all'Allegato B), mediante adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al Presidente dell'Assemblea dei Sindaci e all'Ente gestore. Tale avviso dovrà essere trasmesso almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.



2. In caso di conseguente revoca della delega in tali attività il personale inserito nella POA, compreso quello di nuova assunzione, dedicato a tali materie è trasferito agli Enti deleganti d'intesa tra gli Enti interessati e previa integrazione, ove necessaria, delle dotazioni organiche.

3. In caso di recesso anticipato di uno dei Comuni associati relativamente alla gestione associata di attività, interventi e servizi di cui al comma 1 e qualora l'Ente gestore, per l'esercizio di tali attività, abbia stipulato rapporti contrattuali con soggetti terzi, la quota specifica di trasferimento annuale all'Ente gestore prevista per il Comune che recede verrà mantenuta per tutto il periodo obbligato nei confronti dei soggetti terzi in forza dei rapporti contrattuali stipulati. Oltre a ciò, al Comune che recede verranno addebitati gli eventuali maggiori oneri ricadenti sulla gestione oggetto di revoca.

## **Articolo 19**

### **(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali e particolari)**

~~1. La presente Convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Ad essa si applica l'articolo 6 del Regolamento UE n. 679/2016 avente ad oggetto il principio della liceità del trattamento in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.~~

~~2. Il trattamento dei dati personali avviene in base ai principi di cui all'articolo 5 del Regolamento UE n. 679/2016. Il trattamento dei dati particolari per le finalità istituzionali inerenti all'applicazione della presente Convenzione è consentito ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 679/2016, nonché degli artt. 2 sexes, 2 septies e 2 octies del D.lgs. n. 196/2003.~~

~~3. Il trattamento dei dati personali e particolari fra i Comuni convenzionati e fra ciascun Comune convenzionato e altri enti pubblici per le finalità istituzionali inerenti all'applicazione della presente Convenzione, avviene in forza di legge e regolamento e pertanto è consentita ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento UE n. 679/2016. I contitolari sono obbligati a tenere il Registro delle attività di trattamento.~~

~~4. Ciascun Comune associato è contitolare (articolo 26 del Regolamento UE n. 679/2016) del trattamento dei dati personali e particolari necessari per l'esecuzione delle attività svolte in Convenzione. Ciascun contitolare è tenuto in proprio alla realizzazione di tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento UE n. 679/2016 ed in particolare ad adottare le misure minime di sicurezza per garantire la protezione dei dati personali e particolari.~~

~~5. I Comuni si impegnano a consentire al personale del Servizio sociale dei Comuni l'accesso ai dati anagrafici e di stato civile. I dati personali e particolari possono essere utilizzati rigorosamente per le finalità istituzionali e nel rispetto della normativa sulla privacy.~~

~~6. I dati oggetto di trattamento saranno raccolti presso l'Ufficio di Direzione e Programmazione per le finalità della presente Convenzione e conservati nel rispetto della normativa per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.~~

~~7. Ciascun Comune contitolare si impegna a trattare i dati personali e particolari in maniera da garantire un'adeguata sicurezza degli stessi, compresa la protezione, mediante misure tecniche ed organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. I dati particolari dovranno essere trattati in base a quanto disposto dal Reg. UE n. 679/2016 e dagli artt. 2 septies e 2 octies del D.lgs. n. 196/2003. **Articolo eliminato e sostituito con il seguente redatto dal DPO Avv. Vicenzotto**~~

1. I Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale Friuli Centrale sono contitolari del trattamento ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento UE n. 679/2016. A tal fine, ciascun Comune si impegna a sottoscrivere apposito accordo di contitolarità, nel testo approvato dall'Assemblea dei Sindaci entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente Convenzione.

2. Nello svolgimento dei compiti indicati agli articoli 2 e seguenti della presente Convenzione, il trattamento dei dati personali avviene in base ai principi di cui all'articolo 5 del Regolamento UE n. 679/2016. La base giuridica del trattamento è costituita dall'articolo 6 par. 1 lett. C ed E del Regolamento UE n. 679/2016 nonché dagli artt. 2-sexies, 2-septies e 2-octies del D.lgs. n. 196/2003.

3. I Comuni si impegnano a consentire al personale del Servizio sociale dei Comuni l'accesso ai dati anagrafici e di stato civile. I dati personali e particolari potranno essere trattati esclusivamente per l'adempimento delle attività della presente Convenzione come meglio riportato nell'accordo di contitolarità.

#### **Articolo 20** **(Sicurezza sul lavoro)**

1. Agli adempimenti connessi alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro provvede l'Ente gestore, fermo restando la titolarità della responsabilità dei Comuni deleganti per quanto riguarda l'adeguamento di locali, attrezzature e risorse messe a disposizione del personale POA per i servizi delegati.

#### **Articolo 21** **(Clausola compromissoria)**

1. Ogni controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della presente Convenzione viene rimessa alla determinazione dell'Assemblea che decide a maggioranza assoluta dei membri. Qualora le controversie non si siano potute dirimere, sarà competente il Tribunale di Udine.

#### **Articolo 22** **(Durata)**

1. La presente Convenzione avrà durata dal 01/01/2025 fino al 31/12/2029 e potrà essere prorogata per un periodo massimo di un anno, previa formale deliberazione da parte dei Comuni associati.

#### **Articolo 23** **(Spese di registrazione)**

1. Il presente atto, redatto in unico originale in esenzione da imposta di bollo, non è sottoposto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

#### **Articolo 24** **(Norma di rinvio)**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra l'Assemblea e l'Ente gestore, con adozione, se ed in quanto necessario,

di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché alla normativa regionale e nazionale vigente in materia.